

ATTI PARLAMENTARI

VI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV
n. 27
1966, 1967,
1968, 1969,
1970 e 1971

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione
della legge 21 marzo 1958, n. 259*

ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE

Presentata alla Presidenza il 13 marzo 1973

N. B. — La documentazione contabile è contenuta nel volume allegato.

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 1151 del 16 gennaio 1973	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria per gli esercizi 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 e 1971 dell'Istituto nazionale della nutrizione	»	6

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 1151

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 16 gennaio 1973;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 giugno 1964, con il quale l'**Istituto nazionale della nutrizione** è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto relativi agli esercizi finanziari 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 e 1971, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dell'Ente trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

viste le pronunce su tali conti, rese rispettivamente il 1° marzo 1968, 22 gennaio 1969, 2 aprile 1970, 5 gennaio 1971, 2 marzo 1972 e 9 dicembre 1972 dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, cui compete la vigilanza sull'Ente;

esaminati gli atti;

udito il relatore e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 e 1971;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 e 1971 — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Istituto nazionale della nutrizione, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

IL RELATORE
f.to Cessari

IL PRESIDENTE
f.to Cataldi

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA PER GLI ESERCIZI 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 E 1971 DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE

SOMMARIO

1. - *Premessa*: a) *Il personale*; b) *La vigilanza ministeriale*. —
2. - a) *Il conto finanziario*; b) *Il conto dei residui*; c) *Il conto economico*. — 3. - *La situazione patrimoniale*. — 4. - *Considerazioni conclusive*

1. — **PREMESSA**

Nella precedente relazione, avente per oggetto il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale della nutrizione a tutto l'esercizio 1965 (1), è stato fatto cenno dell'ordinamento, nonché delle fonti di entrata dell'Istituto.

Riguardo ai compiti, si ricorda che gli stessi sono così precisati dalla legge 25 febbraio 1963, n. 258 (2):

- a) compiere ricerche biologiche sulla nutrizione umana, nonché indagini ed esperimenti sulla composizione e sul valore nutritivo degli alimenti;
- b) compiere studi e svolgere attività di consulenza nel campo dell'alimentazione, su richiesta del Ministero della agricoltura e foreste e di altre pubbliche amministrazioni;
- c) collaborare con i competenti organi dello Stato alla formazione del personale specializzato nel settore degli studi sull'alimentazione.

L'Istituto è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Nel periodo considerato è intervenuta la legge 18 marzo 1968, n. 335, con la quale il contributo statale annuo a favore dell'Istituto è stato elevato da lire 290 milioni a lire 450 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1968.

a) *Il personale*

Il rapporto di impiego del personale è tuttora disciplinato dal regolamento approvato con decreto 6 aprile 1964, adottato di concerto dal Ministero vigilante e da quello del Tesoro; tale regolamento risulta conforme ai principi dello stato giuridico ed economico del personale statale, alle cui carriere e qualifiche il personale dell'Istituto è parificato.

Deve precisarsi — anche se trattasi di disposizione cronologicamente successiva al periodo di tempo oggetto della presente relazione — che con decreto 5 aprile 1972 il Ministero vigilante, di concerto con quello del Tesoro, ha approvato la delibera 29 novembre

(1) Atti Parlamentari, IV Legislatura, Camera dei deputati, doc. XIII, n. 1.

(2) Sulle norme regolatrici dell'Ente, la cui istituzione era stata disposta con legge 6 marzo 1958, n. 199 (articolo 1, sub d).

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1971 con la quale il Comitato amministrativo dell'Istituto ha determinato le nuove piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche del personale.

Immutata è rimasta la dotazione organica regolamentare dell'Ente, ammontante a 163 posti complessivi per le carriere direttiva, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario.

Riguardo alla situazione di fatto esistente nel periodo in esame, si precisa che nel personale in servizio — pur essendo rappresentate tutte le carriere previste dal regolamento — risultano presenti solo 71 unità: ciò con vacanze che nel settore del personale tecnico raggiungono anche il 62,5 per cento (3).

L'Ente ha peraltro utilizzato 26 unità di personale a contratto, assunto a norma dell'articolo 68 del regolamento predetto.

Per quanto concerne il trattamento di quiescenza, il personale dell'Istituto è stato iscritto, ai sensi dell'articolo 16 della legge 26 luglio 1965, n. 965, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti previsti dall'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, amministrata dagli Istituti di previdenza.

b) *La vigilanza ministeriale*

Premesso che a norma della citata legge n. 258 del 1963 (articolo 6) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e foreste, che provvede sentito il Ministero del tesoro, si precisa che nel corso degli esercizi in esame i suddetti Ministeri hanno emesso le proprie pronunce relativamente ai documenti contabili dell'Istituto; in tale sede è stato più volte rilevato che le variazioni al bilancio di previsione sono state deliberate con notevole ritardo. Al riguardo la Corte segnala l'esigenza che i provvedimenti comportanti variazioni ai dati previsionali siano assunti tempestivamente e comunque entro i termini di chiusura dell'esercizio cui si riferiscono.

2. — a) *Il conto finanziario*

L'Istituto espone i risultati di gestione in un conto finanziario del quale si riportano i dati relativi alle entrate ed alle spese.

Riguardo alla strutturazione di detto conto ed alla classificazione delle entrate e delle spese, si precisa che, a partire dall'esercizio 1970, l'Ente si è conformato al disposto della legge 1° marzo 1964, n. 62:

(3) Così, in via d'esempio, nel 1969 il personale esperto di laboratorio (carriera di concetto) ammontava a 12 unità, sulle 32 previste in organico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1966	1967	1968	1969	1970	1971
ENTRATE EFFETTIVE						
Interessi su depositi	16.838.907	14.292.356	11.740.235	13.198.466	15.675.765	19.314.135
Contributo ordinario Ministero dell'agricoltura e foreste	290.000.000	290.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000
Entrate diverse	7.296.294	2.055.466	5.675.036	8.060.971	1.500.000	3.000.000
Contributo di Regioni, Province, Comuni	748.500	—	1.500.000	1.500.000	6.163.180	8.137.565
Contributo dell'ENEL per ricerche	—	—	—	6.650.000	4.669.699	—
Contributo straordinario del Ministero dell'agricoltura e foreste	—	—	—	100.000.000	—	7.750.000
Totale entrate effettive	314.883.701	306.347.822	468.915.271	579.409.437	494.157.380	502.392.706
Entrate per partite di giro	40.114.641	163.955.701	119.235.182	155.032.885	12.347.400	2.149.230
					<i>44 399 100</i>	<i>70 643 080</i>
ENTRATE CORRENTI						
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI:						
Contributi dello Stato						
Contributi di altri enti pubblici						
Proventi netti gestione Uffici Commesse						
Proventi netti gestione DURUMSPER						
VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI						
Poste correttive e compensazioni di spese correnti						
Contributi e premi di prestazioni istituzionali						
Totale entrate correnti						
Entrate in conto capitale						
<i>Entrate per partite di giro</i>						

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Entrate per contab. speciali . . .					824.939.681	177.371.149
TOTALE ENTRATE . . .	354.998.342	470.303.523	588.150.453	734.442.272	1.377.766.561	752.556.174
USCITE EFFETTIVE						
Spese generali	10.366.142	9.218.978	14.870.747	21.424.889	8.040.000	9.325.000
Spese personale	249.191.460	204.549.854	299.261.051	336.747.131	361.073.930	410.273.342
Spese di funzionamento . .	34.397.878	70.298.833	76.352.115	163.025.075	4.500.000	37.094.143
Spese straordinarie	51.411.826	20.548.283	22.450.018	60.161.116	27.982.369	1.800.000
Totale spese effettive	345.367.306	304.615.948	412.933.931	581.358.211	3.901.855	2.276.135
Spese per partite di giro . .	40.114.641	163.955.701	119.235.182	155.032.835	47.147.026	20.494.120
TOTALE SPESE	385.481.947	528.571.649	532.169.113	736.391.046	489.617.482	498.863.457
Avanzo finanziario (+) o disavanzo finanziario (-) . .	— 30.483.605	— 58.268.126	+ 55.981.340	— 1.948.774	824.939.681	177.371.149
					1.408.026.289	767.371.815
					— 30.259.728	— 14.815.641

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sulle esposte voci di entrata si ritiene necessario precisare quanto segue:

— il contributo del Ministero vigilante è stato elevato a partire dal 1968 — come già ricordato — da lire 290 milioni a lire 450 milioni annui, in applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 335;

— nell'esercizio 1969 l'Ente ha introitato un contributo straordinario del Ministero vigilante di 100 milioni di lire, sulle disponibilità del II piano verde, per il rinnovamento di attrezzature tecniche, e soprattutto per la realizzazione di un molino sperimentale a ciclo integrale.

Passando all'esame delle spese, deve notarsi come un progressivo aumento si sia verificato in quelle relative al personale — rimanendo, come si è detto, immutato il numero dei dipendenti in servizio — a causa dei miglioramenti nel trattamento economico ad esso attribuito in conformità di quanto disposto per i dipendenti statali.

Sulle altre spese effettive — premesso che la diversa loro classificazione nei due ultimi esercizi considerati non permette un raffronto omogeneo delle stesse a causa dei differenti raggruppamenti espositivi adottati — si precisa che le spese straordinarie (4) concernono in massima parte l'acquisto di apparecchiature scientifiche e macchine d'ufficio.

Nelle relazioni degli organi di amministrazione è stata più volte prospettata la necessità di dotare l'Ente — che attualmente si avvale di alcuni locali dell'Istituto di Fisiologia dell'Università di Roma e di alcuni altri vani tenuti in locazione — di una sede idonea alle proprie esigenze funzionali; si assume infatti che, ovviando alla carenza dei locali ora disponibili, si renderebbe possibile procedere all'incremento, all'ammodernamento ed al perfezionamento delle apparecchiature di laboratorio ai fini della attuazione di più vasti programmi di attività scientifica.

Ma al proposito va rilevato come l'attuale situazione finanziaria dell'Ente, che è gravata da rilevanti oneri fissi, non consenta di destinare ai detti scopi più consistenti stanziamenti di fondi. E tale stato di fatto si rende ancor più evidente ove si consideri che la consistenza del personale in servizio (71 unità inquadrate nei ruoli più 26 a contratto) è ben lungi da quella prevista dal regolamento organico (163 unità).

Sempre in ordine ai risultati conseguiti in attuazione degli scopi dell'Ente, è auspicabile — come ha sottolineato il Comitato amministrativo in sede di esame del conto consuntivo dell'anno 1970 (5) — che alle molteplici attività di studio e di ricerca dell'Istituto venga dato un maggiore contenuto di carattere applicativo, sì da consentire al Ministero dell'agricoltura di meglio realizzare la soluzione dei problemi tecnici, sociali ed economici, connessi allo sviluppo delle tecnologie agrarie ed alimentari ed alla esigenza di una corretta definizione — ed alla conseguente ottimale soddisfazione — dei bisogni della nutrizione umana.

Per quanto concerne le entrate e spese per partite di giro, deve precisarsi che l'Ente vi espone trattenute e versamenti (relativi a rapporti con l'Erario, con gli enti previdenziali, nonché ad attività per conto di terzi), che si eguagliano nei rispettivi importi.

Dal 1969, l'Ente ha compreso in detto titolo (6), in apposita categoria denominata « gestioni autonome », i dati di entrata e di uscita relativi alle numerose gestioni speciali, che sono state istituite durante la gestione commissariale — che va dal dicembre 1959 al febbraio 1964 — ed agli inizi di quelle ordinarie. Sono infine dall'Ente esposte nello stesso titolo le somme relative alle numerose « commesse » affidate all'Istituto dal Ministero dell'agricoltura e foreste, per l'organizzazione ed il funzionamento di « centri d'indagini clinico-biologiche

(4) Spese in conto capitale, dall'esercizio 1970.

(5) Sedute dell'8 luglio e del 19 ottobre 1971.

(6) Denominato comprensivamente « partite di giro e contabilità speciali ».

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ed educazione e propaganda alimentare », costituiti in alcune regioni (7); nonché per la realizzazione di mostre di educazione e propaganda alimentare, in seno a manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali.

Per l'espletamento di tali attività l'Amministrazione dell'agricoltura — avvalendosi dell'Istituto ai sensi dell'articolo 1 lettera d) della legge n. 199 del 1958 — ha finora emesso formali provvedimenti d'incarico, assumendosi l'onere delle relative spese con imputazione ai capitoli del proprio bilancio; al rimborso di tali spese l'Amministrazione committente ha provveduto mediante mandati diretti in base alla rendicontazione presentata dall'Istituto.

A partire dall'esercizio 1971 — anche a seguito di rilievi formulati dall'Ufficio di controllo della Corte sugli atti del Ministero dell'agricoltura — per l'affidamento dei considerati incarichi vengono seguite le forme delle convenzioni disciplinate dalle norme sulla Contabilità generale dello Stato.

b) *Il conto dei residui*

RESIDUI ATTIVI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

1966	1967	1968	1969	1970	1971
9.415.987	19.468.364	188.183.725	208.974.606	383.097.328	262.632.585

RESIDUI PASSIVI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

1966	1967	1968	1969	1970	1971
447.542.173	533.285.342	587.328.359	717.825.666	689.454.823	625.817.412

Si precisa che tra i residui passivi figura tuttora l'importo di lire 399.667.390 accantonato negli esercizi precedenti, pur senza formale impegno di spesa, per la costruzione della sede dell'Istituto (8).

c) *Il conto economico*

I risultati economici degli esercizi in esame, secondo quanto prospettato nei conti dell'Ente, si riassumono nei seguenti dati:

(7) Sono attualmente in funzione i centri di Tolmezzo (Venezia Giulia), Aosta (Valle d'Aosta), Perugia (Umbria), Castrovillari (Calabria) e Caltanissetta (Sicilia).

(8) Cfr. relazione cit. sulla gestione finanziaria dell'Istituto per l'esercizio 1965, pag. 11.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1966	1967	1968	1969	1970	1971
ENTRATE EFFETTIVE .	314.883.701	306.347.822	468.915.271	579.409.437	494.157.380	502.392.706
USCITE EFFETTIVE . .	345.367.306	364.615.948	412.933.931	581.358.211	489.617.482	498.863.457
Avanzo effettivo (+) o di- savanzo effettivo (-) . .	- 30.483.605	- 58.268.126	+ 55.981.340	- 1.948.774	+ 4.539.898	+ 3.529.249
Esito positivo riaccertamento residui	+ 175.748			+ 2.273.841	+ 972.198	+ 2.346.395
	- 30.307.857			+ 325.067		
Incrementi patrimoniali . .	+ 44.128.628	+ 38.089.071	+ 32.904.365	+ 122.848.142	+ 7.084.865	+ 6.955.864
					+ 12.596.961	+ 12.831.508
Sopravvenienze passive L. 1.486.752						
Riduzione beni patrimoniali * 3.400.000					- 4.886.752	-
Avanzo economico	+ 13.820.771	- 20.179.055	+ 88.885.705	+ 123.173.209	+ 7.710.209	+ 12.831.508

3. — LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale dell'Ente, alla chiusura di ciascuno degli esercizi in esame, presenta le seguenti risultanze complessive:

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1966	1967	1968	1969	1970	1971
ATTIVITÀ						
Fondo di cassa	627.709.744	545.072.410	586.441.406	696.472.899	350.141.760	271.867.344
Crediti di bilancio	9.415.987	119.468.364	188.183.725	208.974.606	383.097.328	262.632.585
Beni mobili	79.110.414	117.199.485	150.103.850	272.951.992	331.043.005	350.029.815
Fondi di previdenza e quiescenza	10.346.761	32.740.584	41.766.122	50.894.812	309.949.731	335.250.485
Totale attività	726.582.906	814.480.843	966.495.103	1.229.294.309	1.374.231.824	1.219.780.229
PASSIVITÀ						
Fondi di previdenza e quiescenza	10.346.761	32.740.584	41.766.122	50.894.812	156.241.846	48.928.324
Debiti di bilancio	447.542.173	533.225.342	587.328.359	717.825.666	639.454.823	625.817.412
Fondi di accantonamento vari (1)					60.251.115	63.918.945
Totale passività	457.888.934	565.965.926	629.094.481	768.720.478	905.947.784	738.664.681
PATRIMONIO NETTO	268.693.972	248.514.917	337.400.622	460.573.831	468.284.040	481.115.548

(1) Incluso il fondo di previdenza e quiescenza, compreso, in attivo fra i crediti bancari e finanziari.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al riguardo sono da farsi le seguenti brevi precisazioni e considerazioni:

— non figura ancora tra le attività patrimoniali un appezzamento di terreno di metri quadrati 20.480 che la Provincia di Roma ha donato nel 1966 all'Istituto con esclusiva destinazione alla costruzione della nuova sede;

— tra le attività sono stati sinora compresi i soli beni mobili, le macchine e gli apparecchi di laboratorio acquistati dall'Istituto, e non anche quelli ricevuti dal Consiglio nazionale delle Ricerche; risulta tuttavia che la ricognizione di tali beni è stata recentemente portata a termine, onde non dovrebbe essere ulteriormente ritardata la stipulazione della convenzione prevista dall'articolo 11 della legge n. 258 del 1963 per la definizione dei rapporti patrimoniali fra i due enti;

— la Corte infine segnala che l'Ente non ha provveduto alla costituzione, nel passivo patrimoniale, di un fondo per la sostituzione delle macchine e degli apparecchi scientifici di cui è proprietario; beni questi che, oltretutto, soggiacciono ad una rapida obsolescenza, tenuto conto della insorgente possibilità di venire tecnicamente superati da apparecchiature più moderne.

4. — CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

A conclusione di quanto esposto nelle pagine precedenti, e richiamate le osservazioni formulate nel corso della relazione, la Corte deve in primo luogo segnalare come il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente sia oltremodo condizionato dalla situazione finanziaria dello stesso, tenuto conto, soprattutto, della notevole incidenza degli oneri a carattere fisso.

Si sottolinea, ancora, l'esigenza che l'Ente provveda alla costituzione di un fondo per la sostituzione delle macchine e delle apparecchiature scientifiche di proprietà.

Si dichiara altresì la necessità che i provvedimenti comportanti variazioni di bilancio siano assunti con maggiore tempestività e comunque non oltre i termini di chiusura dell'esercizio cui si riferiscono.